

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

PREMESSA:

Il presente Piano è redatto in ossequio dell'art. 6 del D.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108.

Alla disciplina per la redazione ed approvazione del Piano, nonché a quella per il rilascio delle autorizzazioni sono applicate la legge n. 241/90 e succ. integrazioni e le disposizioni del D.lgs. n. 114/98 in quanto compatibili.

VALIDITA' E REVISIONE DEL PIANO

Il presente Piano ha validità quadriennale e, comunque, sarà riformulato a seguito della emanazione degli indirizzi da parte della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 secondo capoverso del D. lgs n 170 /2001.

Art. 1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

1. Il presente piano prevede i principi per la disciplina le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio comunale, in punti di vendita esclusivi, non esclusivi e stagionali.
3. Si intendono per:
 - a) Punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale sia dei quotidiani sia dei periodici;
 - b) Edicole non esclusive, gli esercizi a prevalente specializzazione merceologica, in cui si vendono o quotidiani o periodici unitamente agli altri generi prevalenti di cui al seguente art. 4, comma 5.
 - c) Per vendita stagionale quella effettuata in un periodo non superiore a quattro mesi;

- d) Per chiosco un impianto stabilmente infisso al suolo;
- e) Per stampa quotidiana periodica, sia quella italiana sia quella estera;

Art. 2 FINALITA' DEL PIANO

1. Diffondere la stampa quotidiana e periodica.
2. Ottimizzare l'articolazione della rete di vendita nel territorio comunale.
3. Facilitare l'accesso degli utenti alla rete di vendita.
4. Verificare l'efficacia della sperimentazione avvenuta ai sensi della legge 13.04.1999 n. 108.

Art. 3 CRITERI E PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO

La formulazione del Piano è stata preceduta dalla valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali nel territorio, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

La Proposta di piano, predisposta dall'amministrazione, è stata oggetto di consultazione con le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori. (Fieg, Anadis, Sinagi)

La proposta di Piano, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale. Il provvedimento deliberato sarà soggetto alla doppia pubblicazione avendo natura regolamentare. Avverso lo stesso potranno essere esperiti i procedimenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4. DISCIPLINA PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

1. L'attività di cui all'art. 1 comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione con le eccezioni di cui all'articolo 5.
2. Al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio

dell'attività di vendita di giornali e riviste, non si applica l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 241/90 ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 114/98.

3. Per i punti di vendita esclusivi, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente Piano e con specifico riferimento alle previsioni d'insediamento di cui all'articolo 14.
4. Per i punti di vendita non esclusivi, l'autorizzazione potrà essere rilasciata o solo per i quotidiani o solo per i periodici o per entrambi e con criteri di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. Per i punti di vendita non esclusivi, possono essere autorizzati all'esercizio: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), -medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali- del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
6. Per i punti di vendita non esclusivi, non è consentito il trasferimento di sede della sola attività relativa alla vendita della stampa, attesa la stretta connessione con l'attività già esistente. E' possibile soltanto la cessione della attività di vendita della

stampa a titolo di gestione del ramo di azienda

7. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, N. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 1 è rilasciata di diritto per la tipologia di vendita realmente effettuata, quale che sia la localizzazione, previa comunicazione che contenga la dimostrazione di aver realmente effettuato la sperimentazione continuativamente fino alla data della comunicazione medesima.
8. Gli interessati che hanno effettuato la sperimentazione dovranno presentare istanza di rilascio di autorizzazione corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. La dichiarazione sarà sottoposta a verifica, anche a campione, con richiesta dei documenti contabili comprovanti l'effettiva vendita
9. Il rilascio dell'autorizzazione sia per i punti di vendita esclusivi, sia per quelli non esclusivi, sia per la vendita a carattere stagionale deve avvenire secondo le prescrizioni del presente Piano.
10. Il rilascio dell'autorizzazione per i punti vendita non esclusivi potrà avvenire, previa verifica e dimostrazione cartolare, che l'esercizio per il quale si chiede autorizzazione disti 300 ml, misurati da soglia a soglia lungo il tragitto più breve, da altro esercizio comunque autorizzato.

Art. 5. – ESEZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che

ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da loro editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori e edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 6. MODALITA' PER LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Nella vendita di quotidiani e periodici:

1. i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita e tutti assicurano:
 - a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita. esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi. che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ART. 7 PROCEDIMENTI

a) Chiunque intende esercitare la vendita esclusiva di quotidiani e periodici, entro 30 giorni dalla data dell'apposito Bando emanato dal Comune, deve inoltrare al

Sindaco l'apposita istanza contenente i tutti i dati con lo stesso richiesti e comunque i seguenti:

-generalità complete con l'indicazione della residenza, numero del codice fiscale, nazionalità. Le società dovranno indicare tutti gli elementi costitutivi ed indicativi corrispondenti;

-autodichiarazione, resa nelle forme prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 di:

- essere o non essere in possesso di altra autorizzazione per una rivendita esclusiva o non esclusiva, indicando il numero di autorizzazione e la data di rilascio, nonché la esatta ubicazione e la tipologia di vendita dell'esercizio;

- di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro alla dipendenze altrui;

- di non essere iscritto in albi professionali.

All' istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- piantina planimetrica del locale ove intende avviare la attività di vendita di giornali e periodici redatta e firmata da tecnico iscritto all'albo.

- stralcio planimetrico della zona in cui intende esercitare l'attività da cui si possa agevolmente rilevare la coincidenza nel punto esclusivo individuato dal Piano;

- nel caso in cui si intenda effettuare la vendita a mezzo chiosco, la comunicazione dovrà essere corredata anche da disegno tecnico ovvero da fotografia riprodotte l'impianto da installarsi;

- eventuale documentazione idonea e probante il possesso dei requisiti di priorità di cui all'art. 9.

L'attività non può iniziare prima che sia decorso il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8.

b) Chiunque intende esercitare una rivendita non esclusiva deve inoltrare al Sindaco, dopo l'entrata in vigore del presente Piano e previo Avviso pubblico emanato dal Comune, apposita istanza contenente i tutti i dati con lo

stesso richiesti e comunque i seguenti:

-generalità complete con l'indicazione della residenza, numero del codice fiscale, nazionalità. Le società dovranno indicare tutti gli elementi costitutivi ed indicativi, corrispondenti;

- espressa indicazione se si intende vendere o i quotidiani o i periodici;

-autodichiarazione, resa nelle forme prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, di essere in possesso di altra autorizzazione a prevalente specializzazione merceologica per i generi di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Piano, indicando il numero di autorizzazione e la data di rilascio, la esatta ubicazione e la tipologia del locale d'esercizio, nonché la merceologia di vendita. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- piantina planimetrica della zona del locale ove intende ubicare la attività di vendita o dei quotidiani o dei periodici redatta, datata e firmata da tecnico iscritto all'albo.

- stralcio planimetrico della zona dove si trova l'esercizio in cui si intende esercitare l'attività da cui si possa agevolmente rilevare da distanza, misurata da soglia a soglia lungo il percorso più breve, tra esso esercizio e quello più vicino, redatto, datato e firmato da tecnico iscritto all'albo.

Le richieste non potranno essere riferite ad esercizi attivi ed operanti nella Area 1 (centro Urbano) così come individuata e delimitata nell'art.13, seguente;

Le istanze pervenute non sono soggette all'esame della Commissione tecnica di cui all'art. 8 seguente; tuttavia, allo scopo di assicurare il corretto sviluppo della rete di distribuzione e vendita, l'unità operativa commercio, cui è demandato l'incarico dell'istruttoria delle istanze, raccoglierà quelle validamente pervenute e comunque perfezionate entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso pubblico ed acquisirà sulle stesse, prima del

rilascio dell'autorizzazione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Associazioni componenti la Commissione tecnica.

L'attività non può iniziare prima che sia stata acquisita l'autorizzazione mediante presentazione del mod.COM1.

ART.8 ESAME DELLE COMUNICAZIONI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER EDICOLE ESCLUSIVE.

Il Comune rilascia le autorizzazioni sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione meglio precisata nel successivo art. 10 entro i 60 giorni successivi alla data dell'acquisizione del parere consultivo della Commissione medesima.

ART.9 PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

In caso di domande concorrenti per lo stesso punto esclusivo di vendita, il Comune rilascia autorizzazione attenendosi alle seguenti priorità:

1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità in base al Piano;

2) domande che assicurino dal punto di vista urbanistico la migliore soluzione con riferimento:

- a) accessibilità pedonale e/o automobilistica;
- b) maggiore area destinata a parcheggio;
- c) migliore integrazione con altre strutture pubbliche o di interesse pubblico.

3) a parità di condizioni sarà data preferenza al richiedente per la prima volta l'autorizzazione.

In caso di domande concorrenti per acquisizione di autorizzazione per edicole non esclusive il Comune rilascia autorizzazione attenendosi alle seguenti priorità:

- a) domande che assicurino dal punto di vista

urbanistico la migliore soluzione con riferimento:

- 1) accessibilità pedonale e/o automobilistica;
 - 2) maggiore area destinata a parcheggio;
 - 3) migliore integrazione con altre strutture pubbliche o di interesse pubblico;
- b) domande che presentino maggiore distanza, rispetto a quella minima individuata, dall'esercizio autorizzato più vicino;
- c) a parità di condizioni sarà data preferenza al richiedente per la prima volta l'autorizzazione.

Art. 10 COMMISSIONE TECNICA CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita una Commissione tecnica comunale per l'acquisizione del parere consultivo per il rilascio delle autorizzazioni per la vendita di giornali e periodici (edicole esclusive).

La Commissione è così costituita:

- dal Sindaco o suo delegato;
- un rappresentante della Federazione editori - FIEG;
- un rappresentante dell'Associazione nazionale distributori - ANADIS;
- un rappresentante del Sindacato di categoria più rappresentativo a livello nazionale – SINAGI.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa vincolante indicazione dei nominativi, effettuata dai rispettivi organismi.

La Commissione dura in carica quattro anni ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Segretario della Commissione è un dipendente comunale dell'U.O Commercio, nominato dal Presidente.

Le sedute della Commissione, non sono onerose e sono valide se è presente la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può far intervenire alle sedute l'interessato, per acquisire eventuali ulteriori elementi di

giudizio. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, che è tenuto a convocarla non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della istanza.

Con la stessa procedura per la nomina dei componenti effettivi, sono nominati i componenti supplenti che potranno partecipare alle sedute soltanto in assenza del titolare.

Art. 11 SUPERFICI MINIME

Le superfici minime sono così indicate:

- per i chioschi, si indica la superficie minima di m. 3x4;
- per le altre localizzazioni mq. 20;
- per le edicole non esclusive (o esercizi misti): la superficie minima da destinare alla vendita all'interno dell'esercizio, è fissata in mq.15.

ART.12 AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della rivendita di quotidiani e periodici è consentito:

- oltre che al titolare, anche a persona diversa dal titolare purché munita di apposita delega redatta con la formalità della scrittura privata autenticata, o dai suoi famigliari o parenti o affini fino al terzo grado;
- anche a seguito di subentro nella proprietà od affidamento in gestione a terzi; in quest'ultimo caso, senza trasferimento della sede, con le modalità previste dal D.lgs. n. 114/98 per gli esercizi di vicinato.

Inoltre è ammesso:

- il rilascio dell'autorizzazione alle persone giuridiche.

ART.13 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE

Il Territorio comunale è ripartito nel modo seguente:

AREA N.1 (Centro urbano) -

ZONA A

Comprende tutta la Città vecchia, inclusi il Largo Municipio e Piazza Mazzini. E' delimitata da Corso D.Alighieri (numeri pari) fino al suo ricongiungimento con la Banchina Seminario.

ZONA B

' delimitata da: Corso Dante Alighieri (numeri dispari da 49 a 93), Via S.Angelo (numeri pari), Piazza Vittorio Emanuele (numeri da 11 a 34), Corso Margherita di Savoia (n.ri pari dal 2 al 112), Via Paniscotti (n.ri pari e n.ri dispari da 25 a 45), Via Palestro (n.ri dispari), Piazza Paradiso (n.ri da 1 a 12 e da 22 a 28 e tutta la Piazza), Via Immacolata (n.ri pari), Via A.Mario (n.ri pari), Via E. Ribeira (n.ri dispari), Via San Francesco D'Assisi (n.ri dispari da 1 a 55), Vico 17° Mad. dei Martiri (n.ri pari), nonché chiusa dalla Banchina San Domenico.

Inoltre sono parzialmente incluse:

Via G. Bruno (n.ri pari da 2 a 44 e n.ri dispari da 1 a 37), Via Rosa Picca (n.ri pari da 2 a 30 e n.ri dispari da 1 a 43), Via Capotorti (n.ri pari da 2 a 32 e n.ri dispari da 1 a 49), Via C. Pisacane (n.ri pari da 2 a 40 e n.ri dispari da 1 a 41), Via Foggia (n.ri pari da 2 a 74 e n.ri dispari da 1 a 69), Via Apicella (n.ri pari da 2 a 82 e n.ri dispari da 1 a 75), Via Medici (n.ri pari da 2 a 34 e n.ri dispari da 1 a 37), Via San Gioacchino (n.ri pari da 2 a 68 e n.ri dispari da 1 a 71), Via Mad. dei Martiri (n.ri pari da 2 a 92 e n.ri dispari da 1 a 99), Via S. Anna (n.ri pari da 2 a 18 e n.ri dispari da 1 a 51).

ZONA C

E' delimitata da:

Strada per Terlizzi dal sottopassaggio fino all'incrocio delle Vie G.Galilei, E.Germano e Corso V.Fornari, Via E.Germano (n.ri pari), Piazza Margherita di Savoia (n.ri da 10 a 26), Corso Margherita di Savoia (n.ri pari da 114 a 122), Via Paniscotti (n.ri dispari da 1 a 23), Via Palestro (n.ri pari), Piazza Paradiso (n.ri da 13 a 21), Via Immacolata (n.ri dispari), Via

A.Mario (n.ri dispari), Via E.Ribeira (n.ri pari), Via San Francesco D'Assisi (n.ri dispari da 57 alla fine), Corso V.Fornari (n.ri pari e n.ri dispari da 1 a 97), Via G.Bruno (n.ri dispari da 115 a 131), Via G.Balice (n.ri dispari), nonché chiusa della Ferrovia.

Inoltre sono parzialmente incluse:

Via G.Bruno (n.ri pari da 46 a 116 e n.ri dispari da 39 a 113), Via R.Picca (n.ri pari da 32 a 104 e n.ri dispari da 45 a 113), Via Capotorti (n.ri pari a 36 a 92 e n.ri dispari da 51 a 95), Via G.Mameli (n.ri pari da 62 alla fine e n.ri dispari da 77 alla fine), Via Zuppetta (n.ri pari da 2 a 6 e n.ri dispari da 1 a 31), Via C. Pisacane (n.ri pari da 42 alla fine e n.ri dispari da 43 alla fine), Via Foggia (n.ri pari da 76 alla fine e n.ri dispari da 71 alla fine), Via M.D'Azeglio (n.ri pari da 40 alla fine e n.ri dispari da 53 alla fine), Via A.Saffi (n.ri pari da 2 a 56 e n.ri dispari da 1 a 17).

ZONA D

E' delimitata da:

Corso Dante Alighieri (n.ri dispari da 1 a 47), Via S.Angelo (n.ri dispari), Piazza V.Emanuele (n.ri da 1 a 10), Corso Margherita di Savoia (n.ri dispari), Piazza Margherita di Savoia (n.ri da 1 a 9 e 27-28), Via E.Germano (n.ri dispari), Strada per Terlizzi fino al sottopassaggio, parte della ferrovia che va dal sottopassaggio per Terlizzi a Piazza A.Moro (tutta inclusa), Via Baccarini (n.ri pari), Via Isonzo (n.ri pari), nonché chiusa dal Lungomare M.Colonna (n.ri pari da 2 a 104).

Inoltre sono parzialmente incluse:

Via M.D'azeglio (n.ri pari da 2 a 38 e n.ri dispari da 1 a 51), Via Volpicella (n.ri pari da 2 a 40 e n.ri dispari da 1 a 41), Via M.Fiorino (n.ri pari da 2 a 62 e n.ri dispari da 1 a 61).

AREA N.2 (intermedia) -

ZONA E

E' delimitata da:

Vico 17° Mad. dei Martiri (n.ri dispari), Via

San Francesco D'Assisi (n.ri pari), Corso V.Fornari (n.ri dispari da 99 alla fine), Via G.Bruno (n.ri da 118 a 136), Via G.Balice (n.ri pari), nonché chiusa della Ferrovia per la parte che costeggia Via S.Maria Mazzarello e Via Cardinale Cagliero (che sono ovviamente completamente incluse).

La suddetta zona si estende fino ai confini con Bisceglie.

Sono inoltre parzialmente incluse:

Via S.Anna (n.ri pari da 50 alla fine e n.ri dispari da 53 alla fine), Via Mad.dei Martiri (n.ri pari da 94 alla fine e n.ri dispari da 101 alla fine), Via S.Gioacchino (n.ri pari da 70 a 72 e n.ri dispari da 73 a 79), Via G. Medici (n.ri pari da 34 a 40 e n.ri dispari da 39 a 47), Via Apicella (n.ri pari da 84 a 86 e n.ri dispari da 77 a 85), Via Zuppetta (n.ri pari da 8 alla fine e n.ri dispari da 33 alla fine), Via Capotorti (n.ri pari da 94 alla fine e n.ri dispari da 97 alla fine), Via R.Picca (n.ri pari da 106 alla fine e n.ri dispari da 115 alla fine), Via A.Saffi (n.ri pari da 76 alla fine e n.ri dispari da 19 alla fine).

ZONA F

E' delimitata da:

Lungomare M.Colonna (dall'angolo con Via Isonzo fino al ricongiungimento con Via Giovinazzo, n.ri da 106 in poi), Via Isonzo (n.ri dispari), Via Baccarini (n.ri dispari), nonché chiusa dalla ferrovia. La suddetta zona si estende fino ai confini con Giovinazzo.

Sono inoltre parzialmente incluse: Via Volpicella (n.ri pari da 42 a 60 e n.ri dispari da 43 a 45), e Via M.Fiorino (n.ri pari da 64 alla fine e n.ri dispari da 63 alla fine).

AREA N.3 (periferia) -

ZONA G

Include tutta la parte della Città situata a ponente della ferrovia, così delimitata dalla Via Prov. per Terlizzi e fino ai confini con Terlizzi e Bisceglie.

ZONA H

Include tutta la parte della Città situata a Ponente della ferrovia, così delimitata dalla Via Prov. per Terlizzi e fino ai confini con Giovinazzo e Terlizzi.

I confini delle suddette zone sono riportati nella cartografia qui allegata.

AREA N.4 (agricola) - dall'autostrada A/14 ai confini comunali.

Art.14 PREVISIONI DI INSEDIAMENTO

Nel periodo di vigenza del presente Piano, é prevista la seguente autorizzazione per edicola esclusive:

1)all'interno dell'area circondata dalle seguenti strade: - Via Matteotti, Piazza 1° Maggio, Via Pappagallo, Viale XXV Aprile, Via Rosselli, Via Matteotti;
- Via Matteotti, Piazza 1° Maggio, Via Pappagallo, Viale XXV Aprile, Via Rosselli, Via Matteotti, visivamente indicata nella planimetria allegata.
E' consentita l'autorizzazione ad esercitare l'attività anche a mezzo chiosco.

ART.15 PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA

Il procedimento per l'assegnazione delle autorizzazioni inizia con la pubblicazione del Bando per l'assegnazione, redatto a cura dell'U.O. Commercio.

Esso dovrà contenere obbligatoriamente la esatta ubicazione dei punti di vendita esclusivi e la qualità soggettiva di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro alle dipendenze altrui, di non essere iscritto in albi professionali

ART.16 RIUTILIZZO CESSAZIONI

Le cessazioni dei posti di vendita già operanti che si dovessero verificare durante la vigenza del Piano potranno essere riutilizzate nella stessa area previo parere della Commissione tecnica comunale prevista dall'art. 10.

La riassegnazione avverrà con la stessa procedura prevista per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Art.17 ORARIO

Ai punti vendita esclusivi non sono applicabili le disposizioni in materia previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 114/98, ma valgono gli accordi stabiliti dalle Organizzazioni e Associazioni di categoria,

I punti di vendita esclusivi e non esclusivi osserveranno la chiusura festiva solo per la vendita dei prodotti sottoposti a disciplina oraria, così dicasi per l'orario giornaliero di vendita.

ART. 18 FERIE

Per il calendario delle ferie delle edicole, la competenza è demandata alle Organizzazioni e Associazioni di categoria fermo restando la relativa e necessaria comunicazione al Comune da parte dell'esercente.

Art. 19 DECADENZA

L'autorizzazione è revocata qualora si accerti:

- 1) che il titolare non abbia avviato l'esercizio entro un anno dalla data della acquisizione dell'autorizzazione;
- 2) che il titolare non ottemperi, recidivamente nel corso dello stesso anno, alle disposizioni relative alle modalità per la vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al precedente art. 6;
- 3) che l'attività sia sospesa per più di sei mesi nell'ultimo biennio, anche in più periodi, senza giustificato motivo;

ART. 20 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano ovvero per quelle contenute nella vigente disciplina statale o regionale si applicano le norme di cui all'art. 22 del D: lgs n. 114/98, in quanto compatibili, con esclusione della fattispecie prevista nel comma 5 il quale si riferisce espressamente agli esercizi di vicinato.

Art. 21. – NORME FINALI

Fino all'entrata in vigore del presente piano non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 4 (sperimentazione).

Fino alla data di emanazione degli indirizzi da parte Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 comma 2 secondo capoverso del D. lgs n 170 /2001, non potranno essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

Per quanto non previsto dal presente piano si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

E' abrogato il precedente piano per le edicole di cui alla deliberazione consiliare n. 16 del 7.02.1995.

Il presente Piano è soggetto a revisione nel caso in cui la Regione Puglia approvi disposizioni in contrasto con le presenti.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano si fa espresso rinvio alla vigente normativa statale e regionale in materia di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste.

Art. 23. PLANIMETRIA

E' allegata per l'ubicazione dell'edicola di vendita esclusiva di cui al punto n. 1 dell'art. 14.